APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 5

(1) I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti, come pure i loro aventi-diritto, godono, in quanto risiedono in uno dei due Stati, delle prestazioni delle assicurazioni sociali, acquisite in base alle disposizioni di ciascuno dei due Stati ed alla presente Convenzione, ivi compresi, senza alcuna restrizione, i supplementi a carico di fondi pubblici.

(2) I cittadini dell'altro Stato come pure i loro aventi-diritto che risiedono in un terzo Stato godono le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno Stato compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, alle stesse condizioni e nella stessa misura come i propri cittadini, che risiedono in quel terzo Stato.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it